

c o m u n i c a t o s t a m p a

Consiglio dei Ministri: Dardanello, “Da riforma Camere di commercio grande valorizzazione delle imprese”

Roma, 10 febbraio 2010 – “La riforma delle Camere di commercio fa fare un salto in avanti a tutto il sistema delle imprese e al Paese, verso un assetto più moderno e in grado di rispondere alle sfide del nostro tempo”. Questo il commento del Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, all’approvazione del decreto legislativo di riforma delle Camere di commercio, disposta questa mattina dal Consiglio dei Ministri.

“E’ un passaggio di grande responsabilità da parte del Governo – ha aggiunto Dardanello - frutto della determinazione del Ministro Scajola al quale va reso merito di aver colto le tante implicazioni collegate alla riforma delle Camere di commercio per lo sviluppo del sistema produttivo del Paese. Innanzitutto perché si tratta di una riforma a costo zero per le casse dello Stato, ma che potrà avere fortissime ricadute positive sul mondo delle imprese che, nelle nuove Camere di commercio, potranno trovare alleati ancora più autorevoli ed utili, soprattutto in questo momento in cui è urgente ritrovare la via dello sviluppo”.

“Riconoscendo alle Camere di commercio la natura di autonomie funzionali – ha concluso il Presidente di Unioncamere - il testo varato dal Governo fa fare poi un passo in avanti a tutto il sistema delle istituzioni. Un passo in direzione di un federalismo più equilibrato e solidale, capace di dare risposte efficaci a imprese e cittadini. Avere responsabilizzato le imprese nella loro dimensione di autogoverno è un segno di maturità perché finalmente, oltre al valore del lavoro, il nostro ordinamento possa giungere a dare il giusto riconoscimento anche all’altro momento in cui si esprime la dignità dell’uomo, e cioè il fare impresa”.

SEGUONO ALCUNE DELLE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

Natura giuridica

Si inserisce nella legge la categoria delle autonomie funzionali, le cui attività sono esercitate sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.

- Viene inserito e definito il concetto di "sistema camerale", di cui fanno parte le Camere di commercio, le unioni regionali, l'Unioncamere nazionale, le strutture di sistema e le Camere di commercio italiane all'estero.
- Si stabilisce che ove nascano nuove Province, l'istituzione di nuove Camere può avvenire solo se nel Registro delle Imprese delle Camere coinvolte siano iscritte o annotate almeno 40.000 imprese.

Funzioni e competenze

- Vengono indicati espressamente alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, come stratificatesi nel corso degli ultimi 15 anni:
 1. tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
 2. semplificazione per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 3. promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
 4. realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 5. supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero;
 6. promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 7. costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 8. predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 9. promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 10. vigilanza e controllo sui prodotti e sulla metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 11. raccolta degli usi e delle consuetudini;
 12. cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

Viene stabilito che, per le Camere con meno di 40.000 imprese iscritte nel Registro, tali compiti e funzioni possono essere svolte in forma associata (l'obbligo scatta sempre per i punti 7, 8, 9 e 10).

Potestà regolamentare e pari opportunità

- Viene confermata la potestà regolamentare delle Camere di commercio.
- Si inserisce una norma per assicurare le pari opportunità, per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Per ulteriori informazioni:

ufficio.stampa@unioncamere.it - 06.4704370/ 264/ 287 – 348.0163758 / 348.9025607
www.unioncamere.it

Vigilanza

- La vigilanza sulle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta allo Stato ed alle Regioni.
- Sullo scioglimento degli organi, si stabilisce che spetta al Ministro dello Sviluppo Economico sciogliere il consiglio camerale, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, anche nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge e nel caso di mancata ricostituzione del Consiglio in caso di ritardi da parte delle Regioni. Spetta invece alla Regione il potere di scioglimento degli organi nelle altre ipotesi.
- Si prevede la possibilità di nominare un Commissario *ad acta* nel caso in cui la Giunta camerale non predisponga nei termini di legge il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio.

Unioni regionali

- Si rende obbligatoria l'adesione delle Camere di commercio alle Unioni regionali.
- L'Unioncamere individua principi e linee guida degli Statuti delle Unioni.
- Le Camere di commercio possono avvalersi delle Unioni per lo svolgimento di compiti e funzioni delle Camere, anche in forma associata.
- Viene data la possibilità alle Unioni di formulare pareri e proposte alle Regioni.
- Si stabilisce che le Unioni svolgano funzioni di monitoraggio dell'economia locale.

Unioncamere

- Si prevede espressamente che l'Unioncamere possa stipulare Accordi di Programma in rappresentanza del sistema camerale che è vincolato a darne attuazione. Inoltre, l'Unioncamere formula direttive ed indirizzi al sistema camerale per lo svolgimento delle sue funzioni.
- Viene ampliata la composizione del Comitato esecutivo di Unioncamere con la presenza di altri 6 membri, di cui 3 nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico e 3 dalla Conferenza Unificata.

Registro delle imprese

- Viene prevista la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l'Unioncamere, di emanare direttive vincolanti sulla tenuta del Registro delle Imprese.

Consiglio

- Nel regolamento per la ripartizione dei Consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento, si deve tenere conto della classificazione Istat delle attività economiche e dei seguenti 4 parametri: 1) il numero delle imprese 2) l'indice di occupazione 3) il valore aggiunto e 4) l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore.
- Dei consigli camerale, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, si prevede che faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.

Funzioni del Consiglio

- Tra le funzioni del Consiglio è inserita quella relativa alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali sulla base di criteri definiti con un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia.

Per ulteriori informazioni:

ufficio.stampa@unioncamere.it - 06.4704370/ 264/ 287 – 348.0163758 / 348.9025607
www.unioncamere.it

Finanziamento delle Camere di commercio

- La determinazione del diritto non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
- Si inserisce una sorta di Patto di stabilità per le Camere di commercio che sarà definito con decreto interministeriale Mise – Mef per semplificare l'attività delle Camere.

Segretari Generali

- Viene rafforzato il ruolo dei Segretari Generali delle Camere di commercio, cui competono le funzioni di vertice dell'amministrazione.
- Vengono modificate le procedure per l'accesso al relativo Albo.

Per ulteriori informazioni:

ufficio.stampa@unioncamere.it - 06.4704370/ 264/ 287 – 348.0163758 / 348.9025607
www.unioncamere.it